



Decreto n° 0222 / Pres.

Trieste, 21 ottobre 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MISURE, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE AI PRESTATORI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ORDINISTICHE E NON ORDINISTICHE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI AVVIO E DI FUNZIONAMENTO DEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN FORMA INDIVIDUALE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2004, N. 13 (INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 21/10/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 21/10/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 21/10/2015



Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

Visto, in particolare, l'articolo 9 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;

Visto il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)" e ritenuto di approvarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la nota prot. n. 11917/P del 12/10/2015 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso a maggioranza della II Commissione consiliare permanente;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2016 del 16 ottobre 2015;

Decreta

1. E' emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -